

Documenti da allegare alla domanda di deposito per brevetto per invenzione industriale

PREMESSA

Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30)

Art. 45.

Oggetto del brevetto

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzione ai sensi del comma 1 in particolare:
 - a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
 - b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
 - c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
 - a) i metodi per il trattamento chirurgico e terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
 - b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.
- 5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81 – quinquies.

Art. 60

Durata.

1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata.

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE PRESSO L'UFFICIO CONCILIAZIONE - BREVETTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA VIA MENTANA 27 ESCLUSIVAMENTE DALLE ORE 9 ALLE ORE 12 DI OGNI GIORNO LAVORATIVO ESCLUSO IL SABATO. PER EVITARE LUNGHE ATTESE SI CONSIGLIA DI FISSARE UN APPUNTAMENTO.

La domanda (Modulo A e eventuali fogli aggiuntivi) va dattiloscritta (compilata a macchina o a mezzo computer). Modulo A e foglio aggiuntivo Modulo A in formato pdf compilabile sono disponibili sul sito internet www.pv.camcom.gov.it nella sezione Regolazione del Mercato e tutela del consumatore >> Marchi e Brevetti >> Moduli e Istruzioni nel paragrafo relativo ai brevetti per invenzione industriale.

Nel paragrafo L. ANNOTAZIONI SPECIALI va specificata la nazionalità dell/i richiedente/i sia nel caso di persona fisica che di persona giuridica/ente.

Alla domanda vanno allegati:

RIASSUNTO (1 esemplare)

Il riassunto dell'invenzione in forma sintetica (massimo 150 parole) ha unicamente fini di informazione tecnica: deve qualificare il trovato nei tratti salienti: il settore tecnologico, il problema tecnico, i caratteri essenziali della soluzione del problema offerta dall'invenzione e il principale impiego. Non deve contenere disegni

DESCRIZIONE (dattiloscritta) DELL'INVENZIONE (1 esemplare)

La descrizione deve esporre l'invenzione in una maniera sufficientemente chiara e completa, in modo tale da poter essere attuata da ogni persona esperta del ramo.

La descrizione deve riportare il titolo dell'invenzione, il titolare e l'indirizzo dello stesso.

La descrizione in particolare deve:

- a) specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento;
- b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;
- c) esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;

- d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;
- e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;
- f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE DELLA DESCRIZIONE (FACOLTATIVA)

RIVENDICAZIONI (dattiloscritte) (1 esemplare)

Le rivendicazioni definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione secondo le seguenti formalità:

- a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
- b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;
- c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni; qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate degli stessi, fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

OBBLIGATORIO: TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE DELLE RIVENDICAZIONI

Qualora non venga allegata la traduzione è dovuto il pagamento dell'importo del diritto per la ricerca di € 200,00 come da decreto del 2 aprile 2007, tabella A), lettera a), punto 7. Il mancato pagamento dei diritti per la ricerca al momento del deposito della domanda è inteso come riserva di invio della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni. La riserva deve essere sciolta entro il termine di due mesi dal deposito della domanda. Qualora entro tale termine non venga prodotta la traduzione o la prova del pagamento dell'importo del diritto suddetto, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) assegna al richiedente il termine improrogabile di un mese per produrre la traduzione o effettuare il pagamento del diritto. Scaduto tale termine, qualora non risulti pervenuta la traduzione o la prova del pagamento del diritto, l'U.I.B.M. respingerà la domanda.

DISEGNI (1 esemplare - se citati nella descrizione)

I disegni, che possano essere anche eseguiti a mano, compresi in una o più tavole, devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione. I disegni non debbono contenere alcuna altra dicitura, tranne le indicazioni strettamente necessarie alla comprensione degli stessi.

Gli esemplari della descrizione, del riassunto e delle rivendicazioni devono essere firmati in calce dal/i richiedente/i ovvero dal mandatario. I singoli fogli vanno siglati dal/i medesimo/i firmatario/i in alto a destra. I disegni devono essere firmati in calce dal/i richiedente/i ovvero dal mandatario.

La descrizione, il riassunto, le rivendicazioni ed i disegni devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca di formato A4 (29,7 X 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore, inferiore, sinistro e destro debbono essere di almeno 2,5 cm. Il testo deve essere scritto con interlinea 1 ¹/₂ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad un'altezza minima di 0,21 cm.

Si riporta di seguito, a solo titolo di esempio, uno schema da seguire per la stesura di descrizione e rivendicazioni:

DESCRIZIONE DI INVENZIONE INDUSTRIALE
AVENTE PER TITOLO:
A nome di: (riportare i dati del richiedente)
RIASSUNTO
Vedi sopra per la stesura del testo del riassunto
Firma del/i Richiedente/i o del Mandatario
DESCRIZIONE (iniziando una nuova pagina)
Vedi sopra per la stesura del testo della descrizione
Firma del/i Richiedente/i o del Mandatario
RIVENDICAZIONI (iniziando una nuova pagina)
1)
2)
3)
Vedi sopra per la stesura del testo delle rivendicazioni
Firma de/il Richiedente/i o del Mandatario (si ricorda che ogni singola pagina va inoltre siglata dal/i richiedente/i ovvero dal mandatario)

attestazione del versamento dei diritti di deposito sul conto corrente postale n. 668004 intestato a: "AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA":

se la descrizione *, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine	€ 120,00
se la descrizione *, riassunto e tavole di disegno superano le 10 pagine ma non le 20 pagine	€ 160,00

se la descrizione *, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine ma non le 50 pagine	€ 400,00
se la descrizione *, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine	€ 600,00

*** nella descrizione sono comprese anche le rivendicazioni**

Agli importi suddetti vanno aggiunti:

€ 45,00 per ogni rivendicazione oltre la decima;

€ 200,00 per la ricerca di anteriorità (in assenza di traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni – vedere a pag. 3 il paragrafo TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE DELLE RIVENDICAZIONI)

Indicare come causale del versamento: diritti di deposito di domanda di brevetto per invenzione industriale.

attestazione di versamento sul bollettino di conto corrente n. **10618270** intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia **€ 43,00** comprensivi di diritti per presentazione e rilascio copia autentica del verbale di deposito (causale del versamento: indicare alla voce altro: “diritti di segreteria domanda di brevetto per invenzione industriale”).

Se l'interessato non desidera copia autentica del verbale il versamento da effettuarsi è di **€ 40,00**.

Una marca da bollo da **€ 16,00** qualora l'interessato richieda copia autentica del verbale di deposito;

Il depositante è tenuto ad esibire all'addetto alla ricezione un documento d'identità in corso di validità. Fotocopia di tale documento sarà conservata agli atti dell'Ufficio

RIEPILOGO DIRITTI

Diritti di deposito		
1)	se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato elettronico	50,00
2)	se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato cartaceo e non superano le 10 pagine	120,00
3)	se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato cartaceo e superano le 10 pagine ma non le 20 pagine	160,00
4)	se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato cartaceo e superano le 20 pagine ma non le 50 pagine	400,00
5)	se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato cartaceo e superano le 50 pagine	600,00
6)	per ogni rivendicazione oltre la decima *	45,00
7)	per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni) *	200,00
Diritti per mantenere in vita il brevetto oltre il quarto anno		
	quinto anno	60,00
	sesto anno	90,00
	settimo anno	120,00
	ottavo anno	170,00
	nono anno	200,00
	decimo anno	230,00
	undicesimo anno	310,00
	dodicesimo anno	410,00
	tredecimo anno	530,00
	quattordicesimo anno	600,00
	quindicesimo anno e successivi fino al ventesimo	650,00

Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali

per la domanda	500,00
per la concessione	1.400,00

Trascrizioni di atti relativi ai brevetti d'invenzione industriale, per ogni brevetto	50,00
---	-------

DIRITTI DI MORA

Per il ritardo del mancato pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza)	100,00
---	--------

227. Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale.

1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento (.....)

2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità e i disegni e modelli, ove già maturati alla fine del mese in cui è rilasciato l'attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio.

3. I diritti di mantenimento in vita per le privative di varietà vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui all'articolo 109, comma 1, a partire dalla concessione della privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della concessione.

4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare è determinato per ciascun diritto di proprietà industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale.

.....